

REGOLAMENTO PER L'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

I.C. "G. RODARI"
Prot. 0001588 del 04/03/2026
I-1 (Uscita)

Anno Scolastico 2025/2026

Viene assunta come figura centrale nel presente Regolamento il docente, inteso come professionista che lavora individualmente e in accordo con il proprio consiglio di classe/team: il docente è figura di riferimento per le scelte didattiche legate all'utilizzo dell'IA, scelte che realizza conoscendo e rispettando la propria scuola, i propri alunni, le discipline di titolarità, il proprio stile di insegnamento, la propria umanità.

Finalità del presente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle tecnologie basate sull'Intelligenza Artificiale (IA) nell'ambito dell'attività scolastica, promuovendo un uso consapevole, etico e utile allo sviluppo delle competenze critiche e digitali degli studenti.

Definizione di Intelligenza Artificiale

Ai fini del presente titolo si intende per Intelligenza artificiale (IA o AI) un sistema di machine learning progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.

Si intende per Agente (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.

Si intende per Strumenti di IA: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Per IA si intendono, quindi, tutti gli strumenti digitali in grado di generare testi, immagini, codici o altri contenuti in autonomia, tra cui Gemini.

Normativa vigente

Il quadro normativo per avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nella didattica è costituito principalmente dal Regolamento UE2024/1689, per il quale bisogna considerare che i diritti e i doveri relativi all'IA riguardano il personale amministrativo, i docenti, gli studenti e le famiglie

giugno 2024).

In particolare all'articolo 4 viene definita la cosiddetta AI literacy, vale a dire l'alfabetizzazione in materia, intesa come l'insieme delle competenze che consentono agli interessati (fornitori, utenti e persone coinvolte in genere) di occuparsi della diffusione informata dei sistemi IA nel rispetto delle leggi vigenti e con consapevolezza di opportunità, rischi e potenziali danni connessi al loro uso. Tale aspetto in ambito scolastico deve necessariamente accompagnarsi alla tutela dei minori coinvolti, come da Disegno di legge S. 1146

(<https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=58262>).

Ad oggi in assenza di norme legislative specifiche su questo tema risulta essenziale fare riferimento alle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati per l'utilizzo sicuro dell'IA da parte dei minori, vale a dire il rispetto della privacy e la presenza di un meccanismo di verifica dell'età degli utenti (<https://www.garanteprivacy.it/temi/minori>).

LE REGOLE CHE SEGUIAMO

Questo regolamento si basa su normative precise e vincolanti:

1. **AI Act europeo** - Il Regolamento UE sull'Intelligenza Artificiale che classifica i sistemi IA in base al rischio.
2. **GDPR** - Il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, fondamentale quando si lavora con minori.
3. **Legge italiana 132/2025** - La normativa nazionale che adatta le regole europee al contesto italiano.
4. **Linee guida MIM** - Le indicazioni specifiche del Ministero dell'Istruzione e del Merito per le scuole.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dell'**Intelligenza Artificiale (IA)** all'interno dell'istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.
2. Gli obiettivi del regolamento sono:
 - Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
 - Definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica.
 - Promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA.

- Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (*bias*).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. **Intelligenza Artificiale (IA):** sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.
2. **Strumenti di IA:** software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (*machine learning*), i modelli linguistici (*Large Language Models, LLM*) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.
3. **Deployer:** qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.
4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l'uso dell'Intelligenza Artificiale

1. L'uso dell'IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.
2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.
3. L'adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.
4. L'IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.
5. I contenuti generati con l'IA devono riportare la fonte e ove richiesto.
6. È vietata la generazione o l'uso di contenuti che violano il copyright.

Titolo II – Uso dell'Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell'IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell'attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.
2. L'IA può essere usata per personalizzare l'insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.
3. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche

- senza supervisione umana.
4. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.
 5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
 6. L'uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.
 7. I docenti hanno l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.

Art. 5 – Uso dell'IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.
3. L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.
4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.
5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell'IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull'Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull'IA per docenti, personale ATA e studenti.
2. La formazione deve includere:
 - Uso sicuro dell'IA in ambito didattico e amministrativo.
 - Etica e responsabilità nell'uso dell'IA.
 - Prevenzione del plagio e dell'abuso degli strumenti di IA.
3. È auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell'uso dell'IA

1. L'utilizzo improprio dell'IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.
2. Le violazioni gravi saranno sanzionate come previsto dal regolamento dell'istituto.
3. L'IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell'AREA a fini didattici

1. Gli studenti ad oggi non possono utilizzare ancora strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi con il loro account istituzionale. Solo il gruppo campione osserverà l'uso a scuola da parte del docente facente anche lui stesso parte del gruppo campione.
2. È vietato l'uso dell'IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche.

Art. 9 – Limitazioni d'età per l'uso dell'IA

1. L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.
2. Per gli studenti minorenni, l'utilizzo di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali per iscritto, quando la scuola la farà utilizzare direttamente con gli account istituzionali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d'uso dell'IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.
2. L'uso dell'IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA.
2. I genitori sono responsabili per l'uso dell'IA al di fuori dell'ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull'IA.

Titolo IV – Proprietà dei prodotti generati e sanzioni

Art. 12 – Proprietà dei prodotti generati

1. I prodotti generati sono di co-proprietà della scuola e dello studente.
2. La pubblicazione può essere effettuata solo previa autorizzazione formale della scuola.
3. È vietato l'uso commerciale di quanto prodotto come anche la diffusione di contenuti inappropriati o non rispondenti alle finalità educative dell'Istituzione scolastica.

Art. 13 – Sanzioni

1. Gli studenti che violino il presente regolamento sono passibili di sanzioni disciplinari.
2. Il personale, docente e non docente, ha l'obbligo di segnalare violazioni al presente regolamento.



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"
Via Monte Massone n. 5 - 28887 Omegna (VB)
Codice Fiscale 93034830039 - Codice Meccanografico VBIC819001
codice univoco: UFYC9A



3. La responsabilità è personale, per cui anche genitori e personale docente possono essere ritenuti responsabili in caso di negligenza o omessa vigilanza.
4. I comportamenti del personale docente e non docente in violazione del presente regolamento possono configurarsi come infrazioni disciplinari.
5. Le violazioni gravi saranno segnalate alle autorità competenti.

Titolo IV – Privacy, sicurezza, e valutazione dei rischi

L'uso dell'IA deve rispettare pienamente il Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e il Codice Privacy. È vietato utilizzare strumenti che trattino dati biometrici, sensibili o che profilino studenti e docenti. **Ogni nuovo strumento di IA deve essere valutato dal DPO prima dell'utilizzo**, previa richiesta agli animatori digitali.

Le valutazioni d'impatto dell'IA (DPIA) saranno fatte periodicamente con il DPO

Art. 14 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).
2. È vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.
3. Il DPO deve valutare ogni strumento di IA prima della sua adozione.
4. Possono essere utilizzati solo fornitori conformi a standard di sicurezza e privacy.

Art. 15 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L'introduzione dell'IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:
 - Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
 - Cybersecurity e protezione dei dati.
2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
3. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 16 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato periodicamente per adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sull'Albo



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"
Via Monte Massone n. 5 - 28887 Omegna (VB)
Codice Fiscale 93034830039 - Codice Meccanografico VBIC819001
codice univoco: UFYC9A



Online dell'Istituto.